



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 194/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)"

relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	07/12/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	07/12/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,3,4,Commissione Autoriforma
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - allegato 4.1 - Paragrafo 7 pag. 3  
*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

## Normativa regionale

L.R. CALABRIA 12-10-2016 n. 30 (ART. 14) pag. 5  
*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.*

L.R. CALABRIA 27 aprile 2015, n. 11. pag. 6  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).*

L.R. CALABRIA 12-4-2013 n. 18 (ART. 1). pag. 19  
*Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi.*

L.R. CALABRIA 10-1-2013 n. 2 (ART. 6). pag. 21  
*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.*

L.R. Calabria 12-6-2009 n. 19 (ART. 35). pag. 22  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.*

L.R. Calabria 7-8-2002 n. 31 (ART. 7). pag. 23  
*Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.*

L.R. CALABRIA 13-5-1996 n. 7 (ART.32). pag. 25  
*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.*

L.R. CALABRIA 26 agosto 1992, n. 15. pag. 26  
*Disciplina dei beni in proprietà della Regione.*

**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).**

**Allegato n. 4/1****al D.Lgs 118/2011****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****7. La legge di stabilità regionale**

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;

d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.

**L.R. CALABRIA 12-10-2016 n. 30 (ART. 14)**

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

**CAPO IV****Programmazione europea e nazionale per le politiche di sviluppo e coesione**

**Art. 14** *Programmazione regionale sulle politiche europee.*

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

**L.R. CALABRIA 27 aprile 2015, n. 11.**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).**

**TITOLO I****Razionalizzazione delle spese delle società partecipate e degli enti subregionali**

**Art. 1** *Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione.*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:

a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014;

b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Organismi indicati al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, l'Amministrazione regionale esercita i poteri del socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la riduzione dei costi di cui ai punti a)

e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

4. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Organismi partecipati di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti nelle relazioni previste dall'*articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56*, dei valori riportati nei bilanci e delle asseverazioni degli organi di controllo. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa debitamente asseverate dall'Organo di controllo o dei dati di bilancio, la misura della riduzione da applicarsi deve essere quella massima del 30%.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1, ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale mediante l'esercizio dei poteri del socio.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma 1.

7. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall'approvazione del bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento del predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.

9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.

10. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.

11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo ai rappresentanti nominati dalla Regione di trasmettere, al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.

12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.

13. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società Comac Srl, Sial Servizi Spa, poste in liquidazione, operano affinché vengano redatti i bilanci finali di liquidazione entro il 31 luglio 2015. Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016 <sup>(2)</sup>.

14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la Delib.G.R. n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 marzo 2016 <sup>(3)</sup>.

14-bis. Entro il termine del 31 marzo 2016, in ogni caso, deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'[articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) <sup>(4)</sup>.

15. Il mancato rispetto del termine assegnato al comma 14 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle società in liquidazione <sup>(5)</sup>.

---

(2) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1, della medesima legge](#)).



(3) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 2** *Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti

di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia

regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015 <sup>(6)</sup>.

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'*articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'*articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.

15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

---

(6) La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi del presente comma, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della *L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, come previsto dall'*art. 2*, comma 1, della medesima legge.

---

## TITOLO II

### Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale

#### **Art. 3** *Equilibri di bilancio* <sup>(7)</sup>.

1. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle disposizioni di cui all'*articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89* e modificato dall'*articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, la Giunta regionale è autorizzata ad introdurre limiti, anche di carattere informatico, agli impegni di spesa pluriennali, ai sensi dell'*articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modifiche.

2. Per il raggiungimento delle predette finalità e al fine di evitare la formazione di debiti pregressi nonché ritardi nei pagamenti, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad introdurre limiti, anche di carattere informatico,

all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sugli stanziamenti del bilancio relativi all'esercizio finanziario 2015.

3. A tal fine, con specifico provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente disposizione, la Giunta regionale deve fornire gli opportuni atti di indirizzo al Dipartimento Bilancio.

---

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 24 settembre 2015, n. 370](#).

---

#### **Art. 4** *Disposizioni sulla gestione delle procedure esecutive.*

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in tema di riconoscimento dei debiti, le strutture regionali assumono tempestivamente gli atti di spesa relativi ai titoli giudiziali muniti di formula esecutiva o, in alternativa, comunicano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, alla Ragioneria Generale ed all'Avvocatura Regionale l'impossibilità di provvedere.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli giudiziali muniti di formula esecutiva, il Settore Ragioneria Generale deve sostituirsi al dipartimento interessato adottando gli atti di spesa sui capitoli pertinenti che presentano la necessaria disponibilità, comunicando l'avvenuto adempimento alla struttura regionale interessata ed all'Avvocatura Regionale al fine di evitare duplicazione di pagamenti.

3. L'omesso e immotivato rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti può dare luogo a responsabilità erariale, costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti e comporta la riduzione dell'indennità di risultato dei dirigenti in misura pari al 10%.

---

---

#### **Art. 5** *Disposizioni in materia di prestazioni sociali.*

1. Il complesso delle competenze relative alla quota sociale delle prestazioni in materia socio-sanitaria erogate dalle strutture accreditate (RSA medicalizzata, RSA anziani, RSA disabili, Casa protetta anziani, Casa protetta per disabili), rientranti nella categoria della "Riabilitazione a ciclo diurni compresi" e delle "Prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione in regime semiresidenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi i servizi di sollievo alle famiglie" ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) e della [legge 21 maggio 1998, n. 162](#), già disciplinate dagli [articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22](#) e dall'[articolo 32 della legge regionale 26](#)

*febbraio 2010, n. 8*, è trasferito alla responsabilità del Dipartimento Tutela della Salute e Sanità e le corrispondenti attività sono esercitate mediante l'utilizzo delle sole risorse stanziare al capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relative al "Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie" di cui all'*articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47*, senza oneri a carico del servizio sanitario regionale.

2. Il Dipartimento Tutela della Salute e Sanità si raccorda al Dipartimento Politiche Sociali, già competente per le prestazioni di cui al comma 1, per le procedure precedentemente attivate dallo stesso sul capitolo di competenza, e provvede a definire con le Aziende Sanitarie Provinciali l'effettiva consistenza del fabbisogno delle strutture accreditate per il 2015 e le modalità di contabilizzazione dello stesso.

3. Il Dipartimento Tutela della Salute e Sanità ed il Dipartimento Politiche Sociali curano d'intesa le necessarie iniziative per determinare l'effettiva consistenza del debito pregresso per le prestazioni di cui al comma 1 eccedenti il Fondo straordinario istituito con l'*articolo 41, commi 4, 6 e 7, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69*, anche attraverso i necessari controlli sui pignoramenti giudiziari avvenuti e sulla rendicontazione della spesa per prestazioni delle strutture accreditate. I Dipartimenti possono procedere altresì, per la sola parte relativa al sociale, a sottoscrivere atti transattivi con le strutture socio-sanitarie creditrici, al fine di limitare il debito consolidato della Regione Calabria.

4. Nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale costituisce limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza è disposto il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie per le prestazioni richiamate che determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio, fino al successivo atto di accertamento del fabbisogno da parte della Regione.

---

#### **Art. 6** *Sistema contabile del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale adotta gli schemi di bilancio, i sistemi contabili e i principi contabili della Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal *decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126*.

---

---

### TITOLO III

#### Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

**Art. 7** *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.*

1. Alla *legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 le parole "e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3" sono soppresse;

b) alla fine del comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale."

c) l'articolo 10 è così sostituito:

"Art. 10

(Avvocatura regionale)

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.

2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.

3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.

4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che

dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.

5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria."

2. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

---

---

**Art. 8** *Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#).*

1. All'*articolo 10 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#)* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "Presidente del Comitato regionale di controllo contabile" sono soppresse;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

i. al secondo periodo le parole "Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3" sono soppresse;

ii. il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*articolo 3 della [legge regionale 26 maggio 1997, n. 8](#)*".

iii. al nono periodo le parole "Presidente del Comitato regionale di controllo contabile" sono soppresse.

---

---

**Art. 9** *Modifiche alla [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1](#).*



1. Alla *legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1* sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa;
- b) nella tabella presente all'articolo 3, comma 4, è soppressa la colonna "Presidenti Comunità montane";
- c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "Presidenti di Comunità montane" sono soppresse;
- d) al comma 1 dell'articolo 7 le parole "I presidenti di Comunità montana, " sono soppresse;
- e) al comma 4 dell'articolo 8 le parole "di Presidente di Comunità montana" sono soppresse;
- f) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:  
"2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale scelto tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è determinato il contingente di personale";
- g) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:  
"4. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della Calabria, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge, ovvero i segretari comunali/dirigenti con comprovata esperienza nel comparto delle autonomie locali, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge. Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza";
- h) al comma 1 dell'articolo 12 le parole "sede del municipio, della provincia o della comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "sede del municipio e della provincia".

---

**Art. 10** *Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40.*

1. All'articolo 9 della *legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* è aggiunto il seguente comma:  
"9. In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti."



---

---

**Art. 11** *Modifica alla [legge regionale del 30 luglio 2010, n. 20](#).*

1. All'[articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20](#) le parole "2013 e 2014" sono sostituite dalle parole "2013, 2014 e 2015".

---

---

**Art. 12** *Integrazione all'art. [39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#).*

1. Dopo il comma 4 dell'[articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#) è aggiunto il seguente:  
" 5. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, la Giunta regionale, su proposta di rimodulazione dei fondi disponibili da parte del Dipartimento Lavori Pubblici, e previo parere della commissione consiliare, approva le rimodulazioni degli interventi di edilizia sociale, anche finanziati ai sensi della [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36](#) ma senza alcun maggiore onere a carico della Regione Calabria."

---

---

**Art. 13** *Integrazioni all'articolo 1 della [legge regionale 3 settembre 2012, n. 39](#).*

1. Al comma 2, ultimo capoverso, dell'[articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39](#), dopo le parole "analogo provvedimento di utilizzazione." viene aggiunto il seguente periodo:  
"La STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'[articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel regolamento di cui al successivo comma".

---

---

**Art. 14** *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.*

1. All'articolo 7 della *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, la lettera c) è così sostituita: "c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti";

b) al secondo periodo del comma 6, la parole "Il revisore unico dei conti e il suo supplente" sono sostituite dalle seguenti: "I componenti del collegio dei revisori dei conti";

c) al comma 11 sono eliminate le seguenti parole "adottato dall'ATERP regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, ".

2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dell'ATERP regionale.

---

---

**Art. 15** *Assenza di nuovi o maggiori oneri.*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

---

---

**Art. 16** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. CALABRIA 12-4-2013 n. 18 (ART. 1).**

Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi.

**Art. 1**

1. A seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti disposta dall'[Ordinanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013](#), pubblicata sulla GURI S.O. n. 69 del 22 marzo 2013, la Regione Calabria prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa Ordinanza.

2. Le tariffe, così come determinate dai provvedimenti vigenti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia per il conferimento in impianto che per quello in discarica sono versate dai soggetti tenuti al pagamento direttamente alla Regione Calabria con le modalità fissate con decreto del dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio.

3. La Giunta regionale con apposito provvedimento, può, anche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. Al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio, in caso di inosservanza da parte dei Comuni di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, d'intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, di messa in mora dei Comuni interessati, nomina appositi commissari ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, che provvedono, con oneri a carico dei comuni inadempienti, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli [articoli 40-bis e 40-ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#). È in facoltà della Regione procedere alla ritenzione ed incameramento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai soggetti morosi per come previsto dall'[articolo 40, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#).

5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma può procedersi al recupero delle somme dovute alla Regione dai soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla [legge regionale 28 agosto 2000, n. 16](#), nonché dei ratei delle tariffe dovute e stabiliti nei piani di rientro stipulati dai Comuni morosi.

6. La Giunta provvede con apposito provvedimento ad attuare il disposto di cui all'*articolo 196 lettera p) del D.Lgs. n. 152 del 2006*, definendo le modalità di approvvigionamento da parte degli Enti pubblici regionali e delle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di beni e manufatti prodotti con materiale riciclato nella misura di almeno il 30% del fabbisogno complessivo previsto.

7. L'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti cesserà la sua efficacia con l'attuazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinata dal *decreto legge 13 agosto 2011 n. 138*, convertito, con modificazioni, in *legge 14 settembre 2011 n. 148* e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti dal *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

**L.R. CALABRIA 10-1-2013 n. 2 (ART. 6).****Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.****Articolo 6** *Durata della carica.*

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.
3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
  - a) decesso;
  - b) dimissioni volontarie;
  - c) decadenza;
  - d) revoca.
4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

**L.R Calabria 12-6-2009 n. 19 (ART. 35).**

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

**Art. 35***Riscossione dei crediti del servizio idropotabile.*

1. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che hanno dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla Regione, per i quali entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge non sia presentato il piano di estinzione del debito ai sensi dell'*articolo 37-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12* e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, per la predisposizione, approvazione e trasmissione del piano alla Regione entro trenta giorni.

2. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito o non hanno dato riscontro alle richieste di pagamento, avanzate dalla Regione, previa diffida da parte del Dipartimento competente, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, individuandolo tra i dirigenti regionali, che provvede alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione.

**L.R. Calabria 7-8-2002 n. 31 (ART. 7).**

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

**Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione****Art. 7**

*Ordinamento generale delle strutture regionali <sup>(5)</sup>.*

1. Ai sensi dell'*art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinamento della strutture organizzativa dell'Amministrazione regionale e le relative attribuzioni, sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali di seguito enunciati:

a) il numero massimo di dipartimenti istituibili non può risultare superiore a quindici;

b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale <sup>(6)</sup>.

2. I dipartimenti possono essere raggruppati per Aree Funzionali omogenee nel numero massimo di tre, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni a più dipartimenti, per l'assolvimento di compiti finali o strumentali, ovvero la realizzazione di interventi tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero ancora per il conseguimento di specifici obiettivi, la realizzazione di particolari programmi o il perseguimento di appositi risultati che necessitano di opportuna integrazione delle strutture dipartimentali e/o di adeguata coesione funzionale delle stesse.

2-bis. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità <sup>(7)</sup>.

3. Il coordinamento di Area Funzionale può essere affidato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad un Dirigente Generale in servizio presso l'Ente. La responsabilità coordinamentale dell'Area Funzionale è, in ogni caso, cumulata con la contestuale preposizione al dipartimento di assegnazione. L'affidamento dell'incarico di coordinamento dell'Area Funzionale non può, comunque, dare luogo al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi, di qualsiasi natura e definizione.

4. La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti,

per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti <sup>(8)</sup>.

5. Tutte le norme che si riferiscono ai servizi ed alle relative competenze sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta regionale <sup>(9)</sup>.

---

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 novembre 2006, n. 770*.

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 15, comma 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) il numero massimo di settori istituibili non può superare il numero di cinquantacinque.».

(7) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge).

(8) Ai sensi del punto 1), *Delib.G.R. 13 dicembre 2012, n. 568* è stata istituita l'Unità organizzativa di Progetto di cui al presente comma.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 3, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge).



**L.R. CALABRIA 13-5-1996 n. 7 (ART.32).**

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

**Art. 32***Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali.*

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.
2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.
4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

**L.R. CALABRIA 26 agosto 1992, n. 15.****Disciplina dei beni in proprietà della Regione.****Capo I - Classificazione e inventari****Art. 1***Beni della Regione - Classificazione.*

1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme di cui all'art. 822 e seguenti del codice civile.

2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie indicati nel secondo comma dell'art. 822 c.c., se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.

3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili nonché in mobili ed immobili.

4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 c.c., nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali.

5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.

**Art. 2***Assegnazioni a categorie e passaggio tra categorie.*

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate nel precedente art. 1 è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria all'altra.

3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimonialità, e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino della loro destinazione a finalità pubbliche.

Dell'avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 3***Generalità sulla tenuta degli inventari.*

1. I beni della Regione, esclusi quelli del Consiglio, sono amministrati dalla Giunta regionale ed iscritti in appositi inventari tenuti ed aggiornati dai competenti servizi secondo le norme contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti e aggiornati dallo stesso nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.
3. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni sono di competenza degli Enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione gli inventari sono tenuti e aggiornati dagli stessi secondo le diverse disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.

**Art. 4***Inventari dei beni regionali.*

1. [I beni della Regione sono iscritti in inventari] <sup>(2)</sup>.
2. [L'inventario generale dei beni amministrati dalla Giunta regionale è tenuto presso il Settore «Provveditorato ed Economato, Patrimonio, Demanio e Autoparco» di cui alla [L.R. 21 aprile 1987, n. 11](#), ed aggiornato a cura di competenti Servizi] <sup>(3)</sup>.
3. [L'inventario generale composto da:
  - a) inventario dei beni demaniali;
  - b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
  - c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;
  - d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri] <sup>(4)</sup>.
4. [Al fine della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili o di ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati ai competenti Servizi del Provveditorato regionale] <sup>(5)</sup>.
5. [L'inventario dei beni del demanio regionale è tenuto ed aggiornato dal Servizio Demanio e consiste in uno stato descrittivo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni] <sup>(6)</sup>.

6. [L'inventario dei beni immobili patrimoniali è tenuto ed aggiornato dal Servizio Patrimonio e consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
- b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;
- d) l'estensione;
- e) il reddito;
- f) il valore fondiario approssimativo;
- g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
- h) la durata di tale destinazione] <sup>(7)</sup>.

7. L'inventario generale dei beni mobili patrimoniali di uso durevole è tenuto dal Servizio Patrimonio ed è formalmente costituito da tanti inventari parziali o settoriali, quanti sono i Settori e le Posizioni di Ricerca delle «Strutture Organizzative Tipiche» e gli uffici delle «Strutture Organizzative Speciali» istituiti dalla Regione. Ogni settore tiene a norma della presente legge e del relativo regolamento il proprio inventario con l'indicazione del numero e del valore assegnato al bene nell'inventario generale.

8. L'inventario automezzi, veicoli, natanti e altri beni iscritti nei pubblici registri è tenuto ed aggiornato dal Servizio Autoparco e consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi pubblici registri, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale.

---

(2) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.*

(3) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.*

(4) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.*

(5) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.*

(6) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.*

(7) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.*

---

**Art. 5**  
*Beni mobili.*

1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:

a) beni destinati al servizio degli Uffici regionali, cioè mobili, arredi, macchine d'ufficio, apparecchiature ed attrezzature in genere, libri, collezioni di libri, ecc.;

b) beni destinati al servizio civile regionale, cioè automezzi, veicoli, natanti e simili iscritti nei pubblici registri;

c) titoli ed azioni che a norma del codice civile sono considerati mobili.

2. I titoli ed i valori di cui alla lettera c) del precedente primo comma, facenti parte del patrimonio della Regione, sono amministrati dall'Assessore al Bilancio che vi provvede tramite il Servizio di Ragioneria. Essi sono affidati in custodia al Tesoriere della Regione.

**Art. 6**  
*Classificazione dei beni mobili.*

1. I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 5, si distinguono in:

1) beni mobili durevoli;

2) oggetti fragili e di facile consumo.

**Art. 7**  
*Valore dei beni inventariati.*

Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore corrispondente:

a) al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati;

b) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono;

c) al prezzo di costo, per quelli eventualmente realizzati direttamente con fondi regionali.

**Art. 8**  
*Beni esclusi dall'inventario.*

Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo, o che con l'immissione in uso, sono destinati a deteriorarsi.

**Art. 9***Variazioni e fatture dei beni soggetti ad inventario.*

1. Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare deliberata dalla Giunta regionale è annotata negli inventari.
2. Alle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è allegato il verbale di collaudo redatto da apposita commissione tecnica formata da personale regionale. Ad esse è, altresì, allegato il buono di carico per introduzione inventariale con l'indicazione del numero di inventario assegnato.

**Art. 10***Eliminazione di beni dall'inventario.*

1. Il materiale mancante per furto e per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dagli inventari con deliberazione della Giunta regionale.
2. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati, permutati o ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana od altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro.
3. La Giunta regionale determina altresì la destinazione dei beni dichiarati fuori uso.

**Art. 11***Consegnatari.*

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, che formano oggetto degli inventari indicati all'art. 4, settimo comma, sono assunti in consegna dai responsabili delle strutture organizzative di secondo livello, e precisamente:
  - a) per le «Strutture Organizzative Tipiche» e i «Comitati Regionali di Controllo» dai Dirigenti dei Settori e delle Posizioni di Ricerca;
  - b) per le «Strutture Organizzative Speciali» dai Dirigenti dei Settori «Affari Generali» funzionalmente dipendenti dal Presidente della Giunta o dai singoli Assessori.
2. La consegna dei beni si attua a mezzo degli inventari.
3. I Dirigenti consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati e delle corrispondenti scritture inventariali tenute dal personale da loro designato ed utilizzato.
4. I sub consegnatari rispondono ai Dirigenti consegnatari della consistenza e della conservazione dei beni loro affidati.

**Art. 12***Funzioni non delegabili.*

1. Non è ammessa la facoltà di delega delle funzioni indicate nel precedente art. 11.
2. La responsabilità in materia inventariale del personale è connessa ai rispettivi livelli operativi ed alle caratteristiche dei fatti che li possano chiamare in causa.

**Art. 13***Ricognizione periodica dei beni e rinnovo inventari.*

1. I beni regionali sono sottoposti a ricognizione periodica a scadenze, non superiore a dieci anni, fissate dalla Giunta regionale al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.
2. Per le ricognizioni periodiche dei beni mobili si applicano le disposizioni di cui al relativo Regolamento regionale.

**Capo II - Gestione****Art. 14***Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali <sup>(8)</sup>.*

1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione.
2. L'atto di concessione, adottato dalla Giunta regionale stabilisce:
  - a) la durata;
  - b) l'ammontare del canone concessorio;
  - c) la cauzione;
  - d) l'uso per il quale la concessione è disposta;
  - e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
  - f) le condizioni per la buona conservazione del bene.
3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può essere non richiesta.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in ripristino del bene concesso.

5. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.

6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.

---

(8) Vedi anche il [Reg. 30 luglio 2007, n. 4](#).

---

### **Art. 15**

#### *Contratto di affitto, locazione, comodato, uso.*

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio.

2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.

3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso ad enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale.

### **Art. 16**

#### *Alloggi di servizio.*

1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione, quelli per i consumi, ad eccezione del contributo di installazione e il canone fisso per l'apparecchio telefonico quando la sua installazione sia giustificata da motivi di servizio.

3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dalla Giunta regionale.



**Art. 17***Acquisto ed alienazione di beni immobili.*

1. Gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili sono disposti sulla base di stima del valore effettuato dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'*art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*.

2. Decorsi inutilmente quattro mesi dalla data della richiesta, la stima viene effettuata dagli organi tecnici della Regione, ed è definitiva per quelle perizie di stima il cui importo complessivamente valutato risulti inferiore a cinque miliardi di lire.

**Art. 18***Alienazioni - Modalità.*

1. L'alienazione dei beni immobili è disposta previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo le previsioni dell'*art. 2* e con deliberazione della Giunta regionale ratificata dal Consiglio regionale.

2. Alla alienazione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora il primo esperimento risulti infruttuoso, si procede ad un secondo tentativo con una riduzione del prezzo posto a base d'asta che non ecceda il decimo del valore di stima.

Qualora anche tale esperimento risulti inutile, si procederà alla vendita mediante licitazione privata o trattativa privata.

3. La Regione può procedere all'alienazione dei beni immobili tramite trattativa privata quando i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

**Art. 19***Permuta di beni immobili.*

1. La Regione può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa idonea pubblicizzazione e mediante gara ufficiosa. Detta procedura non si applica quando la trattativa privata è motivata dalla particolare situazione dei beni che rende la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato.

2. Alla permuta si applica l'*art. 17*.

**Art. 20***Beni regionali e conto generale del patrimonio.*

I servizi competenti per materia alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente al Servizio della Ragioneria Generale, cui compete la

compilazione del conto generale del patrimonio, previsto dall'*art. 81 della L.R. 22 maggio 1978, n. 5*, gli elementi necessari in ordine di beni regionali.

### **Capo III - Norme transitorie e finali**

#### **Art. 21**

##### *Norme transitorie.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga al precedente art. 11 - comma secondo - del Capo I, i beni mobili di uso durevole, in dotazione ai singoli settori, sono assunti in consegna direttamente dai consegnatari, dirigenti delle strutture di secondo livello, senza l'intervento di altri uffici e, quindi, senza stesura di appositi verbali.
2. L'autoconsegna si realizza nel perentorio termine stabilito dalla Giunta regionale, per mezzo dell'effettiva ricognizione e rivalutazione dei beni e con la procedura contenuta nell'apposito regolamento regionale.
3. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati nominati i dirigenti delle strutture di secondo livello, i beni sono assunti in consegna dai dirigenti in carica ai singoli settori o uffici secondo la procedura di cui ai comma precedenti.

#### **Art. 22**

##### *Manutenzione per minuteria.*

Ferme restando le attribuzioni dell'Ufficio Provveditorato ed Economato in materia di manutenzione, la Giunta regionale in attesa di realizzare la sede degli uffici potrà disciplinare ed assegnare ai consegnatari di cui al precedente art. 11 un fondo annuale da utilizzare esclusivamente per piccoli ed urgenti interventi manutentivi dei beni mobili con esclusione delle macchine d'ufficio la cui manutenzione, di norma, è affidata a ditte specializzate.

#### **Art. 23**

##### *Regolamento.*

Le procedure e le discipline per la gestione dei beni mobili di uso durevole, per le connesse scritture inventariali, per i consegnatari e per quanto altro non espressamente indicato, sono oggetto di apposito regolamento regionale <sup>(9)</sup>.

---

(9) Vedi, al riguardo, il *Reg. 29 dicembre 1994, n. 2*. Vedi altresì il *Reg. 30 luglio 2007, n. 4* riguardante le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione.

**Art. 24***Funzioni ed attribuzioni di competenza.*

Le funzioni di consegnatario, sub - consegnatario, tenutario delle scritture inventariali e le relative attribuzioni di competenza conferite al personale con le disposizioni di cui alla presente legge integrano, in quanto non previsti, quelli di cui alla [legge regionale 22 novembre 1984, n. 34](#) e alla [legge regionale 21 aprile 1987, n. 11](#).

**Art. 25***Dichiarazione d'urgenza.*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.